

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**  
**REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA**  
**E DISCIPLINA DEI COMPENSI**  
**PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI**

**Art. 1**

**Finalità**

1. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'Ufficio Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati interni, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 legge n. 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014, e dai principi sottesi a dette norme.

**Art. 2**

**L'Avvocatura Metropolitana**

1. L'Avvocatura Metropolitana provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Città Metropolitana di Firenze secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Metropolitana è composta da Avvocati dipendenti dell'Ente ed incardinati nell'Ufficio, iscritti all'elenco speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art.15 comma 1 lett. b) della L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). È organizzata in struttura autonoma, nel rispetto dell'autonomia professionale forense sancita dall'art. 23 (Avvocati degli enti pubblici) della legge professionale n. 247/2012, e dal regolamento degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui sopra, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Il coordinamento dell'Avvocatura viene affidato dall'Amministrazione ad uno degli Avvocati incardinati presso l'Ufficio.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, né sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
4. L'Amministrazione Metropolitana promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguato alla specificità del ruolo professionale svolto, così come richiesto dall'art. 23 L. n. 247/2012.

5. Le spese di iscrizione degli Avvocati all'elenco speciale di cui al comma 2 sono a carico della Città Metropolitana.
6. In applicazione al "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF, tutti gli Avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione agli eventi formativi sono a carico della Città Metropolitana.

### **Art. 3**

#### **Funzioni dell'Avvocatura**

1. All'Avvocatura spetta la rappresentanza, difesa ed assistenza dell'Amministrazione in tutte le controversie nelle quali questa è parte, sia in sede giudiziale, davanti a tutte le Magistrature, sia nei giudizi arbitrali, nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e comunque nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge.
2. L'Avvocatura Metropolitana svolge attività di consulenza ed assistenza legale in favore di organi amministrativi ed uffici, in particolare redige, su richiesta dei Dirigenti dell'Ente, pareri legali su questioni di rilevanza giuridica, attiva il recupero crediti che non sia di diretta competenza delle Direzioni, assiste l'Ente nella transazione delle liti insorte od insorgende.
3. Nei procedimenti penali in cui la Città Metropolitana sia parte offesa, su indicazione degli Uffici competenti, la costituzione di parte civile viene effettuata dall'Avvocatura, con i propri legali.

### **Art. 4**

#### **Pratica forense**

Presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, nei termini di legge e secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento approvato dall'Ente.

### **Art. 5**

#### **Assegnazione del contenzioso e delle attività di consulenza e assistenza**

Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dal coordinatore dell'Ufficio secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, tenuto conto delle competenze specifiche per materia e dell'esperienza maturata dai singoli Avvocati, comunque in base a criteri finalizzati a garantire l'omogeneità dei carichi di lavoro e la

parità di trattamento, come richiesto dall'art. 9 comma 5 del D.l. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.

## **Art. 6**

### **Metodo di lavoro e dovere di collaborazione degli Uffici**

1. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati Metropolitan, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro esclusiva responsabilità.
2. Gli uffici della Città Metropolitana sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, al fine di garantirne la completezza e la tempestività.

## **Art. 7**

### **Diritto al compenso professionale**

Ai sensi dell'art. 23 legge n. 247/2012, dell'art. 9 D.L. 90/2014, come convertito dalla L. 114/2014 nonché dagli artt. 27 del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali e 37 del CCNLL Dirigenti, a tutti gli Avvocati dell'Ufficio Avvocatura sono corrisposti i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, con le modalità previste dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- sentenze favorevoli all'Ente con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente (spese liquidate);
- sentenze favorevoli all'Ente, con pronunciata compensazione integrale delle spese (spese compensate).

## **Art. 8**

### **Natura dei compensi professionali e limiti alla loro corresponsione**

1. I compensi professionali sono parte integrante della retribuzione, avente carattere fisso e continuativo, e remunerano l'attività professionale dei dipendenti avvocati.
2. I compensi professionali possono essere corrisposti a ciascun avvocato nel limite del trattamento economico complessivo al medesimo spettante nell'anno di liquidazione e

pagamento dell'onorario, ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.L 90/2014, come modificato dalla L. n. 114/2014.

3. Il compenso spettante viene liquidato al lordo degli oneri riflessi, mentre l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.
4. I compensi derivanti da sentenze recanti la compensazione integrale delle spese di lite sono erogati nel limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, così come previsto dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.
5. La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma resta nella disponibilità libera del bilancio dell'Amministrazione. Analogamente, viene riversata nel bilancio senza vincoli di destinazione la parte delle somme recuperate dalle controparti soccombenti e non ripartita tra gli Avvocati in ragione del raggiungimento dei tetti individuali di attribuzione previsti per legge.
6. Nel caso in cui gli Avvocati interni abbiano assunto la difesa con mandato congiunto ad un legale esterno, compete loro la metà del compenso.

#### **Art. 9**

##### **Determinazione dei compensi**

1. In caso di pronunce favorevoli con compensazione integrale delle spese legali, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenze favorevoli, il pagamento dei relativi compensi, ai sensi dell'art.9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, viene effettuato dall'Ente sulla base della notula predisposta dal legale titolare del mandato della causa. La notula viene redatta applicando i valori medi previsti nel decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art.13, comma 6, Legge n. 247/2012, vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.
2. Nel caso di sentenza favorevole con liquidazione giudiziale delle spese legali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, le somme recuperate, anche mediante iscrizione a ruolo, sono ripartite tra gli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura, nei limiti indicati nell'art. 8 del presente regolamento. Anche in tal caso l'Avvocato titolare del mandato redige una notula riepilogativa delle spese liquidate indicando l'ordinativo d'incasso, che dovrà essere successivamente riportato nella nota riepilogativa allegata alla determinazione di impegno della spesa. Nel caso in cui il recupero in termini di cassa della somma a carico delle controparti rimanga senza esito, nulla sarà ripartito né erogato.

3. In ambedue i casi che precedono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, i compensi professionali agli Avvocati interni spettano in ragione del 70% in favore del legale che ha patrocinato la lite.
4. Nel caso di mandato congiunto a più legali interni, le predette somme sono ripartite tra i medesimi. Lo stesso criterio dovrà applicarsi per le cause innanzi alle Giurisdizioni superiori a favore dell'Avvocato cui è conferito il mandato *ad litem* e dell'avvocato/i che ha/hanno istruito effettivamente la causa.
5. L'Avvocato cui è assegnato il ruolo di Coordinamento ha in ogni caso diritto al 15% dell'importo spettante a titolo di compenso per ogni causa, in ragione del ruolo e della responsabilità dal medesimo assunta nella gestione dell'Ufficio.
6. La restante quota del 15% è suddivisa tra gli altri Avvocati componenti l'Ufficio Avvocatura.

## **Art. 10**

### **Riparto dei compensi**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, l'impegno e la successiva liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ente, avviene tenuto conto di criteri di riparto oggettivamente misurabili; l'integrale attribuzione dei compensi di spettanza di ciascun Avvocato può essere infatti effettuata solo a fronte della positiva verifica del rendimento individuale, come richiesta dal comma 5 sopra richiamato, da effettuarsi annualmente sulla base dei seguenti elementi:
  - puntualità negli adempimenti processuali;
  - partecipazione alle udienze;
  - rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale;
  - tempestività nello svolgimento dell'attività consultiva.
  - rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Avvocato Coordinatore in ordine alla trattazione degli affari assegnati;
  - effettiva presenza in servizio agli effetti della continuità delle prestazioni professionali e del carico di lavoro.
2. Della verifica del rendimento individuale nei termini di cui sopra si darà conto nella liquidazione dei compensi, che avverrà con cadenza semestrale.
3. Agli avvocati cessati definitivamente dal servizio, salvo il rispetto dei criteri che precedono, sono dovuti i compensi di cui al presente regolamento, sulle cause

introdotte prima della cessazione del rapporto di lavoro e già passate in decisione al momento della cessazione stessa.

4. Sia l'impegno della spesa che la liquidazione sono assunti semestralmente dal Segretario Generale, a cui l'Avvocatura fa capo dal punto di vista organizzativo riportando gli estremi dei provvedimenti favorevoli, la data del deposito, le sentenze con spese liquidate e compensate.

## **Art. 11**

### **Avvocati dirigenti o titolari di posizione organizzativa**

1. La retribuzione di risultato, spettante al dipendente avvocato, se dirigente o incaricato di posizione organizzativa, è compensata, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, con i compensi professionali maturati ai sensi del presente regolamento nel medesimo anno di riferimento.
2. La compensazione si effettua applicando all'indennità di risultato un abbattimento percentuale progressivo, nella misura prevista dai contratti integrativi vigenti, rispettivamente applicabili alla dirigenza ed alle posizioni organizzative.

## **Art. 12**

### **Rinvio. Adeguamenti.**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della L. n. 114 dell'11.8.2014, nel R.D. n. 30.10.1933, n. 1611, nella L. 31.12.2012 n. 247 e nei regolamenti attuativi ivi previsti, in quanto riferibili all'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze quale ente pubblico.
2. Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione in presenza di innovazioni recate dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata.

## **Art. 13**

### **Norma transitoria**

1. Con l'approvazione del presente regolamento, i criteri di ripartizione ed attribuzione degli onorari previsti dalle disposizioni precedentemente vigenti cessano di avere efficacia ed i compensi dovranno essere corrisposti secondo il presente regolamento.
2. In ogni caso i compensi professionali per i quali fosse già maturato il diritto alla percezione prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, in data 25.06.2014, verranno liquidati secondo il regolamento precedentemente vigente, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 del medesimo D.L. 90/2014, per cui le

disposizioni inerenti le spese compensate, si applicano alle sentenze depositate successivamente al 25/06/2014, data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 90/2014, ed a decorrere dal conseguente adeguamento dei regolamenti

3. All'approvazione del presente regolamento, in quanto rispondente all'adeguamento richiesto dall'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, seguirà la corresponsione di tutti i compensi professionali seguendo le modalità stabilite dal regolamento medesimo e di quanto previsto nei commi 1, 3 e 6 dell'art. 9 sopra citato e dell'Allegato A/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" punto 5.2. a).